



COMUNE DI GAGLIANICO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PUNTUALE CORRISPETTIVA PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI.

Art.1 comma 668 legge 27 dicembre 2013 n. 147

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 23.05.2016

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26.02.2019

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 15.07.2020

INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI.....	4
1) Oggetto.....	4
2) Definizioni.....	4
3) Modalità di svolgimento del servizio di gestione rifiuti.....	7
4) Presupposto e ambito di applicazione	7
TITOLO II - PRESUPPOSTI.....	12
5) Soggetti passivi.....	12
6) Obbligazione pecuniaria.....	13
TITOLO III – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVO	15
7) Gettito della tariffa corrispettivo	15
8) Commisurazione della parte fissa.....	16
9) Commisurazione della parte variabile.....	16
10) Modalità di commisurazione individuale della parte variabile.....	17
11) Definizione di locali tariffabili per le utenze non domestiche	18
12) Tariffe per particolari condizioni d'uso.....	19
13) Tariffa giornaliera	20
14) Corresponsione per la raccolta del verde.....	21
TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.....	22
15) Comunicazione.....	22
16) Controllo	23
17) Interessi e spese.....	24
18) Riscossione ordinaria e coattiva.....	24
19) Rimborsi.....	25
20) Contenzioso.....	25
21) Tributo provinciale.....	25
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI	26
22) Entrata in vigore e prima applicazione	26
23) Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni.....	26
24) Rinvio ad altre norme.....	26
TITOLO VI – ALLEGATI.....	27
Allegato 1) Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.....	27
Allegato 2) Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche.....	29
Allegato 3) Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza	31
Allegato 4) Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche.....	32

Allegato 5) Riduzione per particolari utenze domestiche di cui all'art. 12 comma 3 e 4 bis.....33

Allegato 6) Tabella categorie delle utenze non domestiche..... 34

*Allegato finale - Modifiche al Regolamento con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del
26.02.2019*

TITOLO I – NORME GENERALI

1) Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione della tariffa puntuale corrispettiva dei costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e speciali ad essi assimilati, in conformità alle disposizioni normative contenute all'art.1, comma 668, della legge 27/12/2013 n. 147 (recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*").
2. La disciplina della tariffa di cui al comma 1 del presente articolo è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade e dei costi di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 36/2003.
3. La tariffa è soggetta ad IVA ai sensi del DPR 633/1972, salvo diversa disposizione di legge.

2) Definizioni

4. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a. **rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. **produttore:** la persona la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento o di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti (nuovo produttore).
 - c. **detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d. **conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio;
 - e. **gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.
 - f. **soggetto gestore:** la società incaricata della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - g. **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - h. **raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - i. **raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (nello specifico, imballaggi in vetro – acciaio – alluminio) che possono essere

- conferiti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati nelle successive fasi di recupero;
- j. **spazzamento:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazioni di pulizia delle strade, aree pubbliche ed aree private ad uso pubblico;
- k. **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale indicate in modo non esaustivo all'allegato C della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006 sostituito dai corrispondenti allegati al D. Lgs. 205/2010;
- l. **trattamento:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
- m. **smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia, indicate in modo non esaustivo nell'allegato B della parte quarta del d.lgs. 152/2006, sostituito dai corrispondenti allegati al D. Lgs. 205/2010;
- n. **trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- o. **luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti;
- p. **stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B della parte quarta del d.lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta, sostituito dai corrispondenti allegati al D. Lgs. 205/2010;
- q. **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183 lett. m) del d.lgs. n. 152/2006;
- r. **bonifica:** intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- s. **messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- t. **autocompostaggio:** compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

- u. **compost di qualità:** prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- v. **centro di raccolta:** area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- w. **rifiuto organico:** rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
- x. **rifiuto secco riciclabile:** rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
- y. **rifiuto secco non riciclabile:** rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia;
- z. **rifiuto vegetale:** rifiuto provenienti da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
- aa. **utente:** chiunque occupi, possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;
- bb. **utenze:** locali o aree scoperte operative non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi a qualsiasi uso adibiti, centri commerciali integrati o di multiproprietà; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
- cc. **utenze domestiche:** utenze adibite o destinate ad uso di civile abitazione. **Si considera assimilata ad utenza domestica con numero di componenti pari a 1 (uno) l'utenza condominiale con servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile attivo;**
- dd. **utenze non domestiche:** le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.;
- ee. **locali:** strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- ff. **aree scoperte:** sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

gg. **sportello per utenti:** ufficio predisposto ed attrezzato ove l'utenza riceve informazioni relative alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, effettua le pratiche di apertura, chiusura, variazione riferite all'utenza.

hh. **tariffa o tariffa corrispettivo o tariffa corrispettivo puntuale:** è la tariffa corrisposta dall'utente per il servizio di gestione dei rifiuti urbani. E' composta da una parte fissa ed una parte variabile.

jj. **parte fissa della tariffa:** è quella relativa ai componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere e dei relativi ammortamenti, nonché tutti i costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

kk. **parte variabile della tariffa:** comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

Per le ulteriori definizioni non riportate al precedente comma, si rimanda all'art. 183 del d. Lgs. 152/2006 e ss.mm.

3) Modalità di svolgimento del servizio di gestione rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ed al recupero viene svolta in regime di privativa da parte del soggetto gestore e comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

4) Presupposto e ambito di applicazione

1. Presupposto per l'applicazione della tariffa corrispettivo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Sono escluse dall'applicazione della tariffa corrispettivo:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
3. Non sono soggetti alla tariffa corrispettivo:
 - a. i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo, le unità immobiliari adibite a

civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete di energia elettrica. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se allacciati ai servizi di rete di cui sopra e quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

- b. i locali impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, non accessibili direttamente dall'abitazione o non abitabili (quali ad esempio le superfici coperte di altezza pari o inferiore a metri 1.5);
- c. i locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- d. i locali incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani o assimilati, se non in misura del tutto trascurabile, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione, quali ad esempio i locali:
 - stabilmente muniti di attrezzature: locali caldaia, impianti di lavaggio automezzi, ponti per elevazione di macchine o mezzi, celle frigorifere, forni di autocarrozzerie, macchinario per lavanderie, forni per la produzione del pane e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - archivi storici;
 - aree di produzione di falegnamerie, segherie, ecc. con ciclo continuo di lavorazione dall'aspirazione al riscaldamento senza messa in riserva degli scarti della lavorazione;
 - fabbricati rurali utilizzati effettivamente e permanentemente per l'attività agricola, locali adibiti a stalle, fienili ad uso agricolo, serre a terra, tettoie nelle quali si svolge attività agricola provata dalla regolare iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli. Sono invece soggetti alla tariffa puntuale i locali adibiti ad uso abitativo, i locali commerciali ed amministrativi dell'azienda agricola con una superficie minima computata pari a 10 mq.;
 - adibiti a sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
 - impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti alla tariffa, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
 - occupati da uffici e servizi comunali;

- utilizzati da associazioni e fondazioni culturali, sportive e ricreative senza fini di lucro, intendendosi in tale ambito ricompresi gli spazi usufruiti per lo svolgimento delle loro attività. Sono invece soggetti alla tariffa corrispettivo i locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, i locali annessi ad uso abitativo (v. alloggi del custode) ed i locali a qualunque uso destinati per i quali l'associazione o fondazione richieda l'attivazione del servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile con superficie minima computata pari a 10 mq;
 - per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, intendendosi in tale ambito ricompresi gli spazi usufruiti quali oratori con esclusione dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande e dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - le aree:
 - ⇒ utilizzate da associazioni e fondazioni culturali, sportive e ricreative, senza fini di lucro, ovvero per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato di cui ai due punti precedenti;
 - ⇒ in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - ⇒ adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni di servizio carburanti, o parcheggi scoperti clienti o dipendenti;
 - ⇒ di transito e manovra degli autoveicoli all'interno degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto; qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie assoggettabile a tariffa o, comunque, risulti di difficile determinazione, la superficie imponibile è individuata forfetariamente nella misura di 1/3 (un terzo) dell'area in oggetto;
 - ⇒ scoperte costituenti accessori o pertinenze dei locali (giardini, cortili, aree verdi, aiuole);
 - ⇒ scoperte adibite a verde.
 - ⇒ balconi, terrazze, posti macchina scoperti, porticati;
 - ⇒ destinate o attrezzate esclusivamente per attività competitive o ginniche;
 - ⇒ non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso ad esempio utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
4. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli

organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

5. Sono inoltre esclusi dalla tariffa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. Si applica il precedente comma 4.
6. Nella determinazione della superficie tariffabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
7. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
8. Sono altresì escluse dalla tariffa le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi che verranno successivamente individuati, nell'emanando regolamento della gestione dei rifiuti urbani.
9. Relativamente alle attività nelle quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tariffazione, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, (al netto di uffici, servizi, spogliatoi, magazzini, ed altre superfici oggetto di tariffa), una percentuale di abbattimento;
10. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani,

speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER (fermo restando quanto previsto al comma 9 in ordine ai casi di impossibilità di determinare esattamente tali superfici);

11. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché il mancato ritiro dei contenitori o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tariffa corrispettiva, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
12. Le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie utilizzata a tal scopo. Alla superficie utilizzata per l'attività economica o professionale è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. *(ad esempio locali utilizzati come bed & breakfast, studio professionale, hotel senza ristorante)*
13. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, l'amministratore o il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa corrispettivo per tutti i locali e le aree scoperte operative.
14. Ferma restando l'obbligatorietà del versamento della tariffa per le aree e gli spazi comuni, l'amministratore dei centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, può in deroga al comma precedente, richiedere al soggetto gestore di concordare una diversa gestione dei locali e delle aree ad uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori.
15. Il soggetto responsabile di cui ai commi precedenti è tenuto a presentare, nei termini dell'art. 11 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrato.
16. Per i locali in multiproprietà (es. locali che vengono occupati saltuariamente da più soggetti che, pur proprietari dei medesimi, li occupano per brevi periodi nell'anno solare) il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.

TITOLO II - PRESUPPOSTI

5) Soggetti passivi

1. La tariffa corrispettivo è dovuta in via principale da coloro che posseggono, occupano o detengono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima ai sensi del precedente art. 4) con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Il titolo del possesso, dell'occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dall'occupazione o detenzione di fatto, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:
 - a. per le utenze domestiche, colui che ha sottoscritto la denuncia di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
 - b. per le utenze non domestiche, colui che ha sottoscritto la denuncia di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

In mancanza dei predetti soggetti passivi principali, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.

4. Sono solidamente tenuti al pagamento della tariffa corrispettivo i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma precedente, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, della riscossione, del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 183 giorni compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali.
6. Nel caso di sub-affitto, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.

7. Sono irrilevanti eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (*affittacamere, Bed & Breakfast e simili*) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "*utenze non domestiche*".
9. Alle istituzioni scolastiche statali si applicano le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28/02/2008, n. 31.
10. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente sarà versata al Soggetto Gestore e sottratta dal costo che deve essere coperto con la tariffa corrispettivo.

6) Obbligazione pecuniaria

1. La tariffa corrispettivo è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della tariffa, di cui al precedente art. 4) o, se antecedente, dal giorno in cui viene effettuata la fornitura dei contenitori per il servizio e termina con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza o, se successiva, con la restituzione dei contenitori utilizzati.
3. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae alle annualità successive:
 - a. quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
 - b. in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero operata d'ufficio.
4. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
 - a. si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
 - b. si considera un numero di componenti il nucleo familiare pari a n. 1 (una) persona per le utenze domestiche stabilmente occupate da nuclei non residenti qualora l'utente ometta di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 11 del presente Regolamento (*secondo mese successivo*);
 - c. si considera un numero di occupanti pari a n. 1 (una) persona per le utenze domestiche tenute a disposizione di nuclei familiari iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente;

- d. si considera un numero di occupanti pari a n. 1 (una) persona per le utenze domestiche tenute a disposizione per i propri usi e per quelli dei familiari, salvo diverso riscontro da presentarsi a cura dell'utente.
- e. Relativamente a cantine, autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

L'ufficio anagrafe del Comune di Gaglianico provvede a comunicare mensilmente all'ufficio tributi comunale le variazioni anagrafiche della popolazione residente secondo modalità e formati concordati. Analogamente gli uffici comunali interessati comunicano, con cadenza mensile, all'ufficio tributi comunale i dati e le informazioni utili ai fini della gestione della tariffa (*ad es. rilascio di licenze e/o variazioni di autorizzazioni all'esercizio di attività*). L'ufficio tributi comunale provvede al costante aggiornamento della banca dati messa a disposizione online dal soggetto gestore che provvede alla bollettazione e all'emissione delle fatture.

In ordine al concetto di risultanze anagrafiche si precisa che, qualora nella stessa abitazione - quale definita dall'ISTAT nell'ultimo censimento ufficiale - siano presenti più nuclei familiari, la tariffa sarà calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa. Gli intestatari dei nuclei familiari interessati sono tenuti alla presentazione della relativa richiesta ed al pagamento della tariffa con vincolo di solidarietà.

Nella determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare non si tiene conto dei domiciliati presso istituti o strutture comunitarie che possano attestare, attraverso certificazione, la permanenza in via continuativa presso la struttura stessa. La variazione troverà applicazione dal giorno successivo alla data di presentazione della richiesta di variazione numero occupanti, con validità per l'anno in corso; per le annualità successive alla prima, la richiesta dovrà essere rinnovata con presentazione di medesima certificazione consegnata all'ufficio tributi comunale entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la tariffa (modificazioni della composizione del nucleo familiare, modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte, modificazioni del servizio reso), decorrono dal momento del loro verificarsi, ma vengono contabilizzate nella prima bollettazione utile.

TITOLO III – MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVO

7) Gettito della tariffa corrispettivo

1. La Regione Piemonte, attraverso la legge regionale 24 maggio 2012, n. 7, *“Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani”* ha, in attuazione della normativa nazionale di settore, dettato le nuove norme in materia di organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani istituendo l’ambito territoriale ottimale n. 1 tra le province di Biella, Novara, VCO e Vercelli. In pendenza della costituzione ed operatività della conferenza d’ambito prevista dalla suddetta disciplina regionale, ed ai sensi dell’art.1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, la tariffa di cui al presente regolamento è approvata dal Comune di Gaglianico.
2. Il soggetto gestore redige e trasmette ogni anno al Comune di Gaglianico lo schema di Piano Finanziario per l’anno di riferimento corredato dall’articolazione tariffaria nel rispetto dei criteri indicati dal comma 668 dell’art. 1 della l. 147/2013 e dal presente regolamento. Il documento nella versione definitiva approvato dall’Amministrazione Comunale viene trasmesso al gestore del servizio entro i termini utili di approvazione del Bilancio di Previsione.
3. La tariffa, dovuta annualmente dagli utenti, è determinata in modo da ottenere un gettito globale con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. In sede di prima applicazione della tariffa corrispettivo, il costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti è dato dalla somma dei costi fissi e dei costi variabili di cui al D.P.R. 158/1999. I costi fissi sono riferiti in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti; i costi variabili sono rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all’entità dei costi di gestione.
5. I costi complessivi sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche sulla base dei servizi forniti e in relazione all’incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d’utenza.
6. L’individuazione del costo complessivo del servizio per la gestione dei rifiuti e, conseguentemente, la determinazione della tariffa, attraverso la quantificazione della parte fissa e della parte variabile che la compongono, si concretizzano sulla base della redazione di un apposito piano finanziario degli interventi relativi al servizio di cui trattasi, tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio erogato e all’entità dei costi di gestione, in modo tale che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
7. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni.

8. Le tariffe, per ogni singola categoria d'utenza, sia per la quota fissa sia per la quota variabile, così come disciplinate negli allegati al presente regolamento, vengono approvate con deliberazione dal Comune di Gaglianico, da adottarsi nei termini fissati da norme di legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

8) Commisurazione della parte fissa

1. La parte fissa è commisurata:
 - a. **per le utenze domestiche:** in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo le modalità riportate nell'Allegato 1 (*calcolo della tariffa per le utenze domestiche*) al presente regolamento;
 - b. **per le utenze non domestiche:** applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. (*allegato 2 – calcolo della tariffa per le utenze non domestiche*)
2. Ciascuna utenza di cui al presente regolamento, in ragione del presupposto di occupazione, possesso o detenzione di locali o di aree, è comunque tenuta a corrispondere la parte fissa, anche in presenza di diniego al ritiro dei contenitori deputati alla raccolta dei rifiuti.

9) Commisurazione della parte variabile

1. La parte variabile è commisurata:
 - a. **per le utenze domestiche:** alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 1 (*calcolo della tariffa per le utenze domestiche*) del presente Regolamento, applicando le modalità di quantificazione specificate nell'Allegato 3) al presente regolamento;
 - b. **per le utenze non domestiche:** alla quantità di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso ciascuna utenza secondo le modalità di cui all'Allegato 2 (*calcolo della tariffa per le utenze non domestiche*) del presente regolamento; applicando le modalità di quantificazione specificate nell'Allegato 3) del presente regolamento.
 - c. **per le utenze soggette ad applicazione della tariffa giornaliera (art. 9 del presente regolamento) e per le utenze mercatali con concessione:** applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

10) Modalità di commisurazione individuale della parte variabile

1. Il soggetto gestore persegue l'obiettivo di determinare la parte variabile della tariffa mediante avanzati e moderni sistemi di commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte.
2. In presenza di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati, si procederà alla commisurazione delle quantità di rifiuti prodotte in via residuale nel seguente modo: in caso di perdita o danno parziale ed irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti nell'anno in corso, la quantità di rifiuti conferita al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale ai conferimenti effettuati nel periodo precedente o successivo a quello della perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi così come previsto dal comma 3.
3. Nei casi specifici di servizi con la rilevazione della pesatura, secondo le specifiche di cui all'Allegato 3), viene associato un peso minimo del rifiuto raccolto quantificato in relazione alle modalità di conferimento ed alle precisioni strumentali così come approvato dal Gestore del Servizio.
4. Ai fini della quantificazione della parte variabile della tariffa (per il calcolo della quale si fa riferimento anche al servizio di raccolta sempre potenzialmente fruibile), nonché a copertura dell'intero ciclo della raccolta differenziata (comprese le raccolte delle frazioni riciclabili), verranno considerati ed addebitati d'ufficio, in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione:

a. **per le utenze domestiche:** un quantitativo di chilogrammi corrispondenti ai seguenti volumi:

numero componenti	lt/anno
1	240
2	360
3	480
4	600
5	720
6+	840

- b. **per le utenze non domestiche con servizio ordinario:** un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a n. 2 svuotamenti/anno con riferimento al contenitore in dotazione.
- c. nel caso di utenza senza contenitore, concordato con l'ente gestore per utilizzo poco frequente dei locali, il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento:
 - per le utenze domestiche: i minimi indicati alla precedente tabella a.;
 - per le utenze non domestiche: un quantitativo di chilogrammi corrispondenti a 240 litri;

5. Il numero di componenti per le utenze domestiche di cui al comma precedente sarà quello risultante alla data di cessazione dell'utenza.
6. Per le utenze domestiche di cui all'art. 6), comma 4 lettere c. e d. non si applicano i minimi previsti dal precedente comma 4, lettera a. computando gli svuotamenti registrati nell'anno solare di riferimento, in caso di pluriutenze (condomini) si applica una percentuale di riduzione sulla parte variabile.
7. Agli utenti che abbiano rifiutato di ritirare il contenitore per la raccolta del rifiuto secco non riciclabile, la tariffa annuale verrà determinata attribuendo sia **alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche** una produzione di rifiuto secco non riciclabile pari alla quantità minima annua stabilita nei precedenti tabella a. e comma b. in proporzione alla durata dell'obbligazione dell'utenza e del periodo di fatturazione.
8. Le utenze non domestiche non esattamente indicate nell'Allegato 6) (*elenco utenze non domestiche*) al presente Regolamento sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione rifiuti.
9. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato 6) (*elenco utenze non domestiche*) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
10. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
11. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
12. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

11) Definizione di locali tariffabili per le utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche si considerano locali tariffabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi tipo di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, a qualsiasi uso o destinazione adibita.
2. A tal fine sono da considerarsi tariffabili le superfici utili di tutti i vani principali, accessori e pertinenze.
3. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche è rilevata dalla

planimetria catastale aggiornata e completa dell'utenza occupata o, in mancanza di questa, dalla visura catastale che dovrà essere presentata dal soggetto passivo. In mancanza di presentazione della documentazione per la rilevazione del dato relativo alla superficie occupata l'ufficio tributi procederà con modalità di presunzione semplice, di cui agli artt. 2727, 2728 e 2729 del Codice Civile.

4. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
5. I distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

12) Tariffe per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa, limitatamente alla parte variabile, è ridotta **in percentuale per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica con produzione di compost mediante utilizzo di composte**, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza della propria abitazione o altrui, **purché contigua**. La pratica del compostaggio potrà essere oggetto di verifica con visita a domicilio a campione da parte del soggetto gestore. **Per le utenze domestiche che forniscano dimostrazione (mediante copia della fattura di acquisto ovvero altra dimostrazione ritenuta idonea dal soggetto gestore – autocertificazione (ndr. prestampato comunale)) dell'avvenuta installazione di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili con immissione nella rete fognaria, la tariffa, limitatamente alla parte variabile, è ridotta in percentuale** fatto salvo il disposto dell'art. 107 del d.lgs. 03/04/2006, n. 152. La riduzione della tariffa di cui al presente comma decade nel caso in cui non vengano rispettate le norme tecniche per la pratica del compostaggio domestico.
2. La riduzione della tariffa per le utenze domestiche che procedono al recupero della frazione organica è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di documentazione predisposta dall'ufficio tributi comunale o idonea autodichiarazione, ed ha effetto dalla data di presentazione. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della tariffa.
3. La tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, per le utenze domestiche nel cui nucleo familiare siano presenti persone affette da patologia cronica certificata dall'Azienda Sanitaria Locale che preveda l'assegnazione di ausili sanitari (pannoloni, traverse, ecc.).
4. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 3. è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, previa presentazione di copia della prescrizione medica (o altro idoneo

documento emesso dalla competente Azienda Sanitaria Locale), ed ha effetto a decorrere dall'annualità tariffaria di presentazione della richiesta, sulla base delle risultanze della certificazione sanitaria prodotta. Gli utenti sono tenuti a comunicare il venire meno delle condizioni per l'attribuzione di tale agevolazione; in difetto il Soggetto Gestore provvede al recupero della tariffa.

4.bis La tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, per le utenze domestiche all'interno del cui nucleo familiare siano presenti uno o più bambini di età compresa **tra 0 e 2 anni**.

4.ter La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 4.bis è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, ed ha effetto a decorrere dall'annualità tariffaria in corso di presentazione della richiesta. La riduzione decade al compimento del secondo anno di età del bambino.

5 È consentita l'applicazione di massimo una delle riduzioni previste dal comma 1 del presente articolo. Il calcolo della seconda riduzione, tra quelle previste dagli altri commi, sarà effettuato sull'importo netto risultante dall'applicazione della prima, intendendosi per tale la riduzione di percentuale più elevata.

6 Alle utenze domestiche condominiali (*pluriutenze*) che abbiano richiesto, nelle modalità precedentemente indicate, la riduzione per lo smaltimento di pannoloni e pannolini, verrà applicata sul peso totale del bidone condominiale prima della ripartizione; mentre la riduzione sarà applicata alla singola utenza qualora il bidone condominiale abbia la calotta.

7 La tariffa è ridotta, limitatamente alla parte variabile, di una percentuale da stabilirsi, per le utenze non domestiche che comprovino l'avvenuto avvio a recupero di rifiuti assimilati agli urbani mediante attestazione rilasciata dal soggetto incaricato dell'attività di recupero od in presenza di specifica documentazione che provi l'attività di autorecupero dei rifiuti autorizzata, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e ss.mm., dall'Amministrazione competente, anche a mezzo di appositi macchinari il cui prodotto è utilizzato per riscaldamento o per essere rivenduto ad altre ditte. Tale riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria.

8 L'ammontare della parte variabile della tariffa a carico delle utenze alle quali vengano riconosciute le riduzioni di cui al presente articolo non potrà comunque essere inferiore ai minimi previsti dall'art. 10).

9 Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dagli utenti, che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa giornaliera.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare e comunque non ricorrente.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione, in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso. Essa è maggiorata di un importo in percentuale (sia per la parte fissa che variabile) per le utenze non domestiche, mentre è ridotta in percentuale (solo per la parte variabile) per le utenze domestiche.
4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani. La tariffa giornaliera, riguardante attività tipicamente dedicate all'intrattenimento quali giostre e simili, è determinata nella misura di 1/365 della tariffa annua prevista per la categoria 21 (discoteche e night club) per ogni giorno di occupazione e la tariffa giornaliera riguardante case viaggianti e simili, è determinata nella misura di 1/365 della tariffa per utenze domestiche sulla base del numero di occupanti ovvero, in mancanza, della tariffa annua prevista per la categoria 2 (campeggi) per ogni giorno di occupazione.
5. L'utilizzatore temporaneo ha obbligo di denuncia e sulla scorta di tale comunicazione e degli elenchi delle presenze rilasciati dall'Ufficio attività economiche si provvederà ad aggiornare gli archivi, e a riscuotere la tariffa.

In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi eventualmente dovuti.

Per l'eventuale azione di recupero della tariffa, si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

10 Corresponsione per la raccolta del verde

1. Per la raccolta del verde è prevista apposita tariffa, determinata nel piano finanziario con possibilità di differenziazione tra utenze domestiche e non domestiche, da applicarsi:
 - per la generalità delle utenze: per anno solare e ad ogni ritiro (corrispondente a n. due (2) sacchi) a partire dal **quarto**;
 - per la sottocategoria dei fioristi: sin dal primo ritiro.
2. La tariffa di cui al presente articolo sarà computata a consuntivo.

TITOLO IV – PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

11 Comunicazione

1. I soggetti passivi, di cui al precedente art. 5), hanno l'obbligo di comunicare al soggetto gestore, tramite l'ufficio tributi comunale, l'inizio o la variazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree entro il **secondo mese solare successivo** al loro verificarsi e di richiedere l'attivazione dei servizi necessari per la raccolta dei rifiuti. Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dall'ufficio tributi comunale.
2. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, gli stessi soggetti o i loro familiari, conviventi o incaricati, devono presentare, altresì, all'ufficio tributi comunale, la comunicazione di cessazione dell'occupazione o conduzione. Detta cessazione avrà decorrenza dalla data di riconsegna al soggetto gestore del contenitore assegnato. In caso di smarrimento o furto di detto contenitore, la cessazione sarà considerata valida previa opportuna denuncia all'ufficio tributi comunale da parte dell'utente con decorrenza dalla data della denuncia medesima. L'ufficio tributi comunale provvederà ad informare il soggetto gestore. La cessazione del servizio deve essere corredata da opportuna documentazione comprovante l'effettiva dismissione dei locali e delle aree (bolletta chiusura ENEL, atto di vendita, cessazione contratto d'affitto, subentro di altro utente ...). In caso di omessa denuncia di cessazione, la stessa può avvenire anche a cura dell'ufficio tributi comunale nella circostanza che siano in suo possesso dati certi e incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (quali, a titolo d'esempio cessazione di servizio a rete, subentri, decessi); la tariffa sarà applicata d'ufficio sino alla fine dell'anno solare in cui la cessazione è avvenuta.
3. L'ufficio tributi comunale ha facoltà di richiedere la presentazione di opportuna documentazione atta a dimostrare la data di effettiva cessazione o di subentro di altra utenza.
4. La tardiva denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tariffa avrà decorrenza dalla data di denuncia.
5. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o negoziale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta o idonea documentazione che ne accerti la consegna. In caso di spedizione la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici o, se inviata tramite telefax o posta elettronica, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
6. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a tariffa rimangono invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti, la variazione riguardi soltanto il numero degli occupanti. Per le utenze non domestiche la rettifica in diminuzione delle superfici precedentemente denunciate o accertate,

debitamente verificate con planimetria catastale, ha effetto dal primo gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda di rettifica. La rettifica della categoria tariffaria relativa al tipo di attività svolta, debitamente accertata in seguito a verifica effettuata con visura camerale, ha effetto dal primo gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda di rettifica.

7. Gli eredi solidalmente obbligati che continuassero ad occupare o condurre i locali già assoggettati a tariffa, hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tariffa.
8. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della tariffa al soggetto gestore.
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della tariffa deve darne esplicita comunicazione nelle modalità precedentemente indicate.
10. Nella comunicazione di attivazione delle unità immobiliari devono essere obbligatoriamente indicati i dati anagrafici dell'intestatario e nel caso di locazione del proprietario, i dati catastali, le superfici, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

12 Controllo

1. Il soggetto gestore tramite l'ufficio tributi comunale provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 5) ed al controllo dei dati dichiarati con le comunicazioni di cui al precedente articolo.
2. Nell'esercizio di detta attività l'ufficio tributi comunale effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
3. I controlli possono essere effettuati, oltre che dal personale di vigilanza preposto per legge, anche dal personale del soggetto gestore e dall'ufficio tributi comunale. Del mancato rispetto del presente regolamento potranno essere inoltrate le relative comunicazioni al Comune che ne fa esplicita richiesta.
4. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica del compostaggio domestico e sulle utenze la cui produzione del rifiuto secco non riciclabile è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.
5. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinano un maggiore importo della tariffa, o in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, il soggetto gestore tramite l'ufficio tributi comunale effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per

provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

6. Il Soggetto Gestore tramite l'ufficio tributi comunale, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, il soggetto gestore tramite l'ufficio tributi comunale, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:
 - a. rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dagli occupanti e detentori, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;
 - b. utilizzare gli atti e banche dati legittimamente in possesso del Comune di Gaglianico e, previ accordi e intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
 - c. richiedere a uffici pubblici, o a enti pubblici anche economici o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti.
8. In caso di mancata collaborazione degli utenti o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il recupero delle somme dovute verrà effettuato dal soggetto gestore in via residuale.

13 Interessi e spese

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato, che, comunque, non potrà essere inferiore a 15 (quindici) giorni rispetto alla data di ricevimento. In caso di omesso insufficiente o ritardato pagamento della tariffa, il soggetto gestore addebiterà gli interessi a norma di legge, oltre all'addebito delle spese sostenute per le attività di recupero del credito.

14 Riscossione ordinaria e coattiva

1. Il **soggetto gestore** provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide consentite dalla normativa vigente.

La determinazione delle modalità e della cadenza per la fatturazione della tariffa sono concordate tra il Comune di Gaglianico ed il soggetto gestore.

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella fatturazione successiva mediante conguaglio compensativo.

15 Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, il soggetto gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito e/o **il rimborso entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente**, ovvero nella fattura successiva in caso di procedimenti effettuati d'ufficio. **L'istanza di rimborso deve essere presentata al Soggetto gestore.**
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, nel caso di errore non addebitabile al Soggetto Gestore, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla richiesta di rimborso.

16 Contenzioso

1. La giurisdizione in ordine alla tariffa a corrispettivo è determinata in base alla legge.

Il soggetto gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa e avendone, riconosciuto l'erroneità manifesta, procederà alle dovute rettifiche.

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e ss. del C.C. il soggetto gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.

17 Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tariffa puntuale corrispettiva, compresi i soggetti tenuti a versare la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

18 Entrata in vigore e prima applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 01/01/2016
2. Alla data di entrata in vigore della tariffa corrispettivo disciplinata dal presente Regolamento, a norma dell'art. 1 comma 668 legge 27 dicembre 2013 n. 147, è soppressa l'applicazione della previgente TARI.
3. Per la prima applicazione della tariffa corrispettivo si considereranno valide le denunce precedentemente prodotte ai fini della tariffa d'Igiene Ambientale e della TARI, opportunamente integrate con gli elementi in essa non contenuti e necessari all'applicazione della nuova tariffa.

19 Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni.

1. Il trattamento dei dati personali da parte del soggetto gestore è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Ai sensi dell'art. 19 comma 3 del d.lgs. 196/2003, è autorizzata a favore del soggetto gestore la diffusione dei dati personali a disposizione del Comune di Gaglianico per le sole finalità inerenti la gestione della tariffa e del servizio e nei limiti generali fissati dalla normativa stessa. Il soggetto gestore è tenuto a garantire la tutela della riservatezza dei dati inerenti alle persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dal d.lgs. 196/2003.
3. Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003 così come modificato dall'art. 14 della legge 4/11/2010 n. 183.

20 Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, (Legge di Stabilità 2014) nonché in via transitoria il DPR 158/1999 e le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente Regolamento, costituiscono automatica modifica del Regolamento medesimo.

TITOLO VI – ALLEGATI

Allegato 1) Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche

PARTE FISSA

La parte fissa, commisurata al numero dei componenti il nucleo familiare, è ottenuta dalla formula:

$$TFd(n) = \frac{Cf}{\sum_n (N(n) \cdot Ka(n))} \cdot Ka(n)$$

dove:

$TFd(n)$ = parte fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti (€);

Cf = costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (€);

n = numero dei componenti del nucleo familiare;

$N(n)$ = numero di utenze con n componenti il nucleo familiare;

$Ka(n)$ = coefficiente per l'attribuzione della parte fissa alle singole utenze domestiche, di cui all'Allegato 4).

PARTE VARIABILE

La parte variabile è determinata, secondo quanto previsto all'art. 9), comma 1, lettera a:

$$TvD = QuvD \cdot qD$$

con

$$QuvD = \frac{CtvD}{QtotD}$$

dove:

TvD = tariffa variabile per utenza domestica (€);

$QuvD$ = quota unitaria variabile per le utenze domestiche (€/kg);

qD = quantità di frazione di rifiuto secco non riciclabile prodotta dall'utenza domestica nel periodo(kg);

$CtvD$ = costi totali variabili attribuiti alle utenze domestiche (€);

$QtotD$ = quantità totale di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso le utenze domestiche (kg).

Ripartizione delle quantità di rifiuti fra diverse utenze domestiche (raccolta con contenitore condominiale senza calotta)

$$q(n) = \frac{Q_{tot}}{\sum_n (Kb(n) \cdot N(n))} \cdot Kb(n)$$

dove:

$q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile ad un'utenza con n componenti il nucleo familiare nel periodo considerato

Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo)

$N(n)$ = numero di utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare

$Kb(n)$ = coefficiente di adattamento assegnato alle utenze domestiche con n componenti il nucleo familiare, di cui all'allegato 4 del presente regolamento

Nel corso del 2018 i cassonetti condominiali da 7 utenze in su saranno dotati di calotta con chiave elettronica.

Ripartizione delle quantità di rifiuti fra diverse utenze domestiche (raccolta con contenitore condominiale con calotta)

$$q(n) = \frac{Q_{tot}}{N} \cdot n$$

dove:

$q(n)$ = quantità di rifiuto attribuibile ad un'utenza con n aperture della calotta nel periodo considerato

Q_{tot} = quantità totale di rifiuto raccolto presso il contenitore condominiale nel periodo (kg/periodo)

N = numero totale di aperture della calotta nel periodo considerato

n = numero aperture della calotta della singola utenza

Allegato 2) Calcolo della Tariffa per le utenze non domestiche**PARTE FISSA**

La parte fissa è determinata, secondo quanto previsto all'art. 8), comma 1, lettera b:

$$TFnd(ap, Sap) = Qapf \cdot Sap(ap) \cdot Kc(ap)$$

con

$$Qapf = \frac{Ctapf}{\sum_{ap}(Stot(ap))} \cdot Kc(ap)$$

dove:

$TFnd(ap, Sap)$ = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap .

Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

$Qapf$ = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

$Ctapf$ = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

$Stot(ap)$ = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap .

$Kc(ap)$ = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

PARTE VARIABILE

La parte variabile è determinata, per le utenze di cui all'art. 9), comma 1, lettera b:

$$TvNd = QuvNd \cdot qNd$$

con

$$QuvNd = \frac{CtvNd}{Q_{tot}Nd}$$

dove:

$TvNd$ = tariffa variabile per utenza non domestica (€);

$QuvNd$ = quota unitaria variabile per le utenze non domestiche (€/kg);

qNd = quantità di frazione di rifiuto prodotta dall'utenza non domestica nel periodo(kg);

$CtvNd$ = costi totali variabili attribuiti alle utenze non domestiche (€);

$Q_{Tot}Nd$ = quantità totale di rifiuto secco non riciclabile raccolto presso le utenze non domestiche (kg).

*Nota: La parte variabile per le utenze indicate all'art. 9), comma 1, lettera **c)** è determinata in conformità a quanto disciplinato al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

Allegato 3) Riepilogo delle modalità di commisurazione della quantità di rifiuto conferita dalla singola utenza:

Utenza	Servizio	Modalità	Calcolo
Domestica con cassonetto da 50 l*	Raccolta della frazione secca non riciclabile	Lettura dello svuotamento da trasponder	Volume vuotato** per il peso di volume medio della raccolta
Domestica dotata di contenitore/i esclusivo	Raccolta della frazione secca non riciclabile	Lettura del peso conferito: (peso del contenitore + peso del rifiuto in esso contenuto) – (peso del contenitore dopo lo svuotamento)	Lettura diretta del peso. (*)
Domestica con contenitore/i condiviso/i	Raccolta della frazione secca non riciclabile	Lettura del peso conferito: (peso del contenitore + peso del rifiuto in esso contenuto) – (peso del contenitore dopo lo svuotamento)	Lettura diretta del peso. (*)
Non domestica dotata di contenitore/i ad uso esclusivo		Lettura del peso conferito: (peso del contenitore + peso del rifiuto in esso contenuto) – (peso del contenitore dopo lo svuotamento)	Lettura diretta del peso. (*)

(*) in presenza di cassonetti non conformi alle procedure di rilevamento del peso

(**) Per i contenitori ad accesso esclusivo si considerano tutti gli svuotamenti necessari a garantire la pulizia anche esterna al contenitore.

Allegato 4) Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche

Numero di componenti del nucleo familiare	Ka	
	min	max
1	0,58	1,27
2	0,79	1,19
3	0,86	1,25
4	0,91	1,32
5	0,80	1,58
≥ 6	0,86	1,64

dove:

Ka = coefficiente potenziale di produttività di rifiuti per utenza domestica che tiene conto della quantità potenziale di rifiuto connessa al numero dei componenti del nucleo familiare.

Tabella dei coefficienti per la ripartizione della parte variabile della Tariffa per le utenze domestiche in immobili condominiali (n. utenze pari o superiori a 6)

Numero di componenti del nucleo familiare	Kb	
	min	max
1	0,52	1,00
2	1,18	1,45
3	1,41	1,72
4	1,49	1,80
5	1,54	2,08
≥ 6	1,41	2,12

Dove:

Kb = coefficiente proporzionale di produttività di rifiuti per utenza domestica in funzione dei componenti del nucleo familiare.

Allegato 5) Riduzioni per particolari tipologie di utenze domestiche di cui all'art. 12 comma 3. e
4. bis

La riduzione sulla parte variabile della tariffa si applica secondo le seguenti relazioni:

1. Monoutenze domestiche e Pluriutenze domestiche con contenitore assegnato:

Riduzione per presenza di bambini:

Riduzione. $nb_{ud} \times \text{Peso pannolino (da quantificare)}$

Kg/anno = $x \text{ ___ } x 365$

Riduzione per presenza di anziani:

Riduzione $na_{ud} \times \text{Peso ausilio sanitario (da quantificare)}$

Kg/anno = $x \text{ ___ } x 365$

Resta fermo il quantitativo minimo previsto dall'articolo 10 del presente regolamento.

$nb_{ud} = n.$ dei bambini per i quali è richiesta la riduzione;

$na_{ud} = n.$ delle persone affette da patologia cronica per i quali è richiesta la riduzione.

Allegato 6) Tabella categorie delle utenze non domestiche.

Nota: la tabella seguente (rif. alla legge 147/2013) trova applicazione ai fini della determinazione della parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche (coefficiente Kc) ed ai fini della determinazione della parte variabile della tariffa per le sole utenze mercatali, nonché per le utenze di cui all'art. 9 del presente regolamento (coefficiente Kd). I relativi coefficienti trovano sviluppo nel piano finanziario.

N° CATEGORIA	DESCRIZIONE UTENZE NON DOMESTICHE
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luogo di culto
2.	Campeggi, distributori carburanti
3.	Stabilimenti balneari
4.	Esposizioni, autosaloni
5.	Alberghi con ristorante
6.	Alberghi senza ristorante
7.	Case di cura e riposo
8.	Uffici, agenzie, studi professionali
9.	Banche e istituti di credito
10.	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12.	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, toelettatura per animali)
13.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14.	Attività industriali con capannoni di produzione
15.	Attività artigianali di produzione beni specifici
15/A	Attività cessate con utenza elettrica attiva o locali occupati
16.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17.	Bar, caffè e pasticceria
18.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19.	Plurilicenze alimentari e/o miste
20.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21.	Discoteche, night club

ALLEGATO DELIBERAZIONE CC 32 N. DEL 15/07/2020

MODIFICHE REGOLAMENTO TARIP

- a) art. 7 c. 3 si aggiunge la frase “Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.”
- b) Art. 7 si aggiungono i commi seguenti:
- 9) La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
 - 10) Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR (metodo tariffario) di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.
 - 11) Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - 12) La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
 - 13) Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
 - 14) L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.
- c) Art. 12 c. 4 si aggiunge la frase “Il limite della parte variabile per queste utenze è stabilito nella misura massima di 350 euro.”
- d) Art. 12 si aggiunge il comma 13 “Viene istituito il fondo sociale previsto dall’art. 57 bis del d.l. 124 del 26/10/2019 convertito dalla legge 157 del 19 dicembre 2019 . Tale fondo verrà erogato secondo le modalità previste da ARERA e avrà un importo pari al trasferimento statale corrispondente.”